# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

### S O M M A R I O

## SEDE PLENARIA:

Pubblicità dei lavori	304
Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (Seguito dell'esame e rinvio)	304
Sui lavori della Commissione	
AVVERTENZA	313
ERRATA CORRIGE	313

#### SEDE PLENARIA

Mercoledì 30 giugno 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero FASSINO e il Ministro per le politiche agricole, professor Paolo DE CASTRO.

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 29 giugno 1999.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero delle Attività produttive e alle disposizioni per le politiche agricole, ricorda che il capo VI del titolo IV dello schema di decreto legislativo in esame prevede la istituzione del Ministero delle attività produttive (articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30).

L'articolo 25 definisce le funzioni che vengono trasferite al nuovo Ministero tra le quali figurano quelle attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del Commercio con l'estero, dal Ministero per le politiche agricole, dal Ministero delle Comunicazioni, dal dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio. Il trasferimento di personale e risorse stabilito fa salve sia le risorse ed il personale conferiti ad altri Ministeri,

agenzie o autorità e non prende in considerazione le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. Non vengono prese in considerazione le competenze del Ministero della Difesa, mentre vengono trasferite al Ministero delle Attività produttive le risorse e il personale attinente alle funzioni trasferite allo stesso dal Ministero del Tesoro, della Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale. Non viene espressamente specificata la individuazione puntuale delle funzioni trasferite. Evidenzia a tale proposito che l'articolo 22 relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze, quindi alle politiche macroeconomiche, prevede alla lettera c) interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale con particolare riferimento alle aree depresse. Inoltre comma 1 lettera a) dell'articolo 26 relativo al Ministero attività produttive contenga l'attribuzione delle azioni dirette a sostenere ed attuare le politiche di coesione con riguardo alle aree depresse. Segnala a tale riguardo, l'esigenza, anche ai fini di una pià efficace azione di sostegno dello sviluppo e della occupazione nelle aree depresse, l'esigenza di esplicitare le funzioni di definizione degli obiettivi e di coordinamento, le funzioni di predisposizione degli strumenti e delle procedure attuative evitando sovrapposizioni. D'altra parte sia le ultime e recenti innovazioni legislative in materia di sostegno alle imprese e alla occupazione, sia la nuova sfida della competizione globale, mettono al centro i sistemi territoriali come parametro per ottimizzare le azioni tese a irrobustire la competitività della nostra economia.

A questo proposito, il mantenimento della separazione fra gestione di incentivi e contributi da un lato, e definizione di indirizzi e procedure dall'altro, in materia di ricerca applicata a beneficio delle imprese, fa emergere l'esigenza di una riflessione ulteriore per arrivare ad una soluzione più adeguata.

L'articolo 26 definisce quindi le cinque aree funzionali nelle quali è articolato il nuovo dicastero: 1) sviluppo del sistema produttivo; 2) commercio estero e inter-

nazionalizzazione; 3) comunicazione e tecnologie dell'informazione; 4) agricoltura e pesca; 5) qualità dei prodotti alimentari e dei servizi. La scelta è quella di un dicastero titolare delle competenze relative all'insieme delle attività produttive, cogliendo a questo proposito l'urgente necessità di avere un quadro fortemente integrato delle politiche industriali, non più suddivise in canali settoriali, di collegare il settore primario e secondario con l'ambito del commercio interno ed estero e il sistema dei servizi strategici (comunicazioni), di sostenere in contestualità i processi di internazionalizzazione, di porre il turismo al pari degli altri settori economici. Aggiunge che da più parti si è posto l'interrogativo circa la giustezza di accorpare il Ministero delle risorse agricole, evidenziando così la diversità dei nostri principali partners europei che ad oggi mantengono separati dicasteri. Se la logica di accorpamento e integrazione delle competenze e delle funzioni viene tradotta in una scelta di riduzione di ruolo e peso, ciò necessariamente provoca una luce negativa su tutto l'impianto. La dimensione dell'interfaccia comunitario nel settore primario non necessariamente induce a considerare come inamovibile l'attuale struttura dicasteriale. Ricordando che il Governo si è impegnato a recepire le osservazioni del Parlamento ai fini della deliberazione definitiva del provvedimento, fa notare che sia il profilo delle politiche agricole sia il profilo dell'accorpamento di funzioni all'interno del ministero delle attività produttive rappresentano punti di particolare rilevanza. A tal proposito fa notare che la modifica dell'articolo 95 della Costituzione e quindi la nomina di ministri responsabili di strutture dicasteriali all'interno del ministero costituisce un elemento di snodo che non può essere considerato dal provvedimento in esame.

L'articolo 27 disciplina il nuovo ordinamento del Ministero delle Attività produttive con una chiara sovrapposizione tra i dipartimenti e le cinque aree funzionali. A tal proposito propone di elimi-

nare il carattere vincolante delle cinque aree funzionali per evitare una struttura rigida.

L'articolo 28 concerne le funzioni relative all'ISVAP che vengono trasferite al ministero del tesoro.

Gli articoli 29 e 30 istituiscono infine due agenzie, una per le normative e i controlli tecnici, l'altra per la proprietà industriale e vengono contestualmente soppresse le strutture ministeriali che attualmente svolgono le funzioni trasferite alle agenzie. Viene inoltre prevista la possibilità di convenzioni con le Camere di commercio per le attività di carattere periferico

Il Ministro per il commercio estero Piero FASSINO fa presente l'opportunità che il complessivo impianto della riforma pervenga con maggior forza e chiarezza al termine del procedimento instaurato per la sua definitiva adozione. Ribadendo quanto già dichiarato in sede di Consiglio dei ministri, evidenzia il rapporto esistente tra la modifica della norma costituzionale di cui all'articolo 95 e l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997. Il progetto di riordino risponde alla esigenza di accorpamento per grandi materie omogenee in modo da creare maggiore organicità e superare frammentazioni inutili e sovrapposizioni di competenze; appare nel contempo necessario assicurare articolazione all'interno di un quadro accorpato. Nasce così l'esigenza di prevedere più ministri all'interno di un ministero. Sarebbe stato più coerente far corrispondere a tale previsione una modifica dell'articolo 95 della Costituzione. Il Governo ha ritenuto tuttavia opportuno procedere ugualmente alla riforma dell'organizzazione del Governo pur in assenza della modifica costituzionale, sul presupposto della prossima introduzione. L'eventuale mancata revisione costituzionale creerebbe ovviamente una contraddizione che deve essere assolutamente evitata. Passando a considerazioni di merito, fa notare che il Ministero del commercio con l'estero ha ampliato e mutato nel tempo le proprie competenze. In origine il ministero esercitava funzioni di tipo amministrativo relativamente alle autorizzazioni che regolavano il mercato internazionale; successivamente, per effetto della liberalizzazione dei mercati, il ministero è passato da competenze di tipo amministrativo a competenze politiche ed economiche molto rilevanti. A tutt'oggi il ministero per il commercio con l'estero potrebbe definirsi il ministero per la internazionalizzazione economica. Il ministero esercita funzioni di rappresentanza presso le sedi internazionali di politica economica; concorre alla gestione degli strumenti negoziali che regolano le relazioni economiche bilaterali; per effetto del decreto legislativo n. 143 del 1998 coordina la cabina di regia per l'internazionalizzazione in sede CIPE; gestisce gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione, ed infine esercita una funzione di supporto continuo alla promozione del sistema-Italia sui mercati internazionali nel rapporto con il sistema imprenditoriale. Il progetto di legge di riforma costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica riconosce allo Stato le attuali competenze del ministero del commercio con l'estero. Considerando pertanto sia la rilevanza dell'internazionalizzazione economica, e quindi le relative competenze del Ministero del commercio con l'estero nonché l'attribuzione delle stesse allo Stato nel progetto di riforma costituzionale, appare opportuno riconoscere all'interno del Ministero delle attività produttive che si intende costituire il rango ministeriale per il responsabile del settore del commercio con l'estero. Infine osserva - relativamente alla proposta da più parti avanzata di accorpare le competenze del commercio con l'estero all'interno del Ministero degli affari esteri anziché al Ministero delle attività produttive - che il Ministero del commercio con l'estero esercita da una parte funzioni di politica estera, dall'altra funzioni di politica economica. Pertanto appare sicuramente opportuno accorpare le competenze di quel ministero all'interno del Ministero delle attività produttive anche per unificare la gestione degli strumenti ed incentivi alle imprese, ma non appare infondato pensare ad un accorpamento all'interno del Ministero per gli affari esteri. In quest'ultimo caso sembrerebbe opportuno modificare la recente riforma del Ministero per gli affari esteri che nella struttura – come riformata – non consentirebbe di accorpare le competenze attuali del commercio con l'estero.

Il Ministro per le politiche agricole Paolo DE CASTRO, dopo aver dichiarato di condividere la esigenza di una razionalizzazione dell'apparato amministrativo statale, fa presente tuttavia l'opportunità di riconoscere al settore per le politiche agricole un rango ministeriale soprattutto per il ruolo internazionale ed europeo delle politiche medesime. A tal proposito ricorda che i consigli dell'Unione europea sull'agricoltura decidono per un importo di 20-22 mila miliardi di risorse annue sia per la parte relativa alle politiche agricole comuni sia per la parte relativa ai fondi strutturali. Osserva che l'opportunità di un responsabile di rango ministeriale per il settore delle politiche agricole non nasce dall'esigenza di esercitare funzioni di gestione già trasferite alle regioni ma dalla necessità di creare un momento di coordinamento e sintesi di interessi nazionali da difendere in sede europea. Richiamando Agenda 2000, fa rilevare l'importanza per la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'agricoltura della presenza nelle sedi europee in modo speculare rispetto agli altri Paesi. Relativamente all'accorpamento delle competenze in materia di politiche agricole, osserva che esistono aree di confine tra l'agricoltura e l'ambiente nonché tra agricoltura e sanità, che vengono solo parzialmente superate nel provvedimento in questione. Richiama a tal proposito la sicurezza alimentare in relazione alla quale appare opportuno muoversi nella stessa direzione di altri Paesi europei che vantano un ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione soprattutto per tutelare le esigenze dei consumatori. Conclude facendo notare l'esigenza di garantire per il Corpo dei vigili del fuoco unitarietà all'interno del Ministero per le politiche agricole anziché Ministero dell'ambiente, fermo restando il rapporto costante che tale Corpo deve mantenere con le regioni.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) esprimendo perplessità sulla riforma dell'organizzazione del Governo, si interroga sul vantaggio, sia in termini di gestione sia in termini organizzativi, che deriva dalla riforma per quanto concerne gli attuali Ministeri del commercio con l'estero e per le politiche agricole. In particolare chiede ai Ministri presenti quali siano le duplicazioni che con l'accorpamento proposto si intende superare.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) chiede al Ministro per le politiche agricole di esplicitare quanto l'adozione di determinate politiche agricole incida sul tema della tutela dell'ambiente e quindi su strutture e competenze del relativo Ministero. Si rende conto che l'accorpamento non è facile, ma deve anche sottolineare - soprattutto pensando al futuro e a quali interventi si renderanno necessari in termini di contributi del governo statale e del governo europeo - che continueranno a prevedersi sostegni ad un'attività primaria come quella dell'agricoltura. Appare pertanto indispensabile che i contributi siano finalizzati anche alla tutela dell'ambiente. Proiettando nel futuro le spinte sia politiche che tradizionali per aspetti ambientali, ritiene che il Ministero dell'agricoltura debba essere uno dei principali attori relativamente al settore ambiente.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) esprime perplessità sull'intera operazione di riforma. Chiede chiarimenti in riferimento alla esistenza di studi in merito agli accorpamenti che interessano il Ministero delle attività produttive. Fa presente che non c'è alcuna traccia nel provvedimento di accorpamenti per aree omogenee per il Ministero delle attività produttive. Non rileva alcuna omogeneità fra le poste e telecomunicazioni e l'agricoltura, laddove

invece vedrebbe più affinità tra l'agricoltura e l'ambiente. Chiede al riguardo di conoscere i criteri che hanno ispirato questo accorpamento e se sia stata fatta una simulazione di costi e ricavi soprattutto in ordine alla istituzione delle agenzie alle quali si riconosce un potere « normativo » in campo tecnico. Fa presente che si delega una agenzia, cioè un organismo non elettivo per la individuazione delle norme in campo tecnico. Esprime perplessità su tale punto e sul ricorso alla convenzione, che a sua volta poi prevede altre convenzioni. Tale meccanismo non sembra snellire i rapporti tra corpi istituzionali o organismi preposti al buon funzionamento del ministero.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, intende chiarire che il potere delle Agenzie consiste nella predisposizione di normative tecniche che sono poi adottate con decreto ministeriale. A tal proposito fa notare che è prassi costante per le strutture ministeriali predisporre normative di carattere tecnico.

Il Ministro per le politiche agricole Paolo DE CASTRO rispondendo alle richieste di chiarimento del deputato Mazzocchin fa presente che già da anni il Ministero per le politiche agricole interviene nella normativa multifunzionale ambientale. L'agricoltore è infatti riconosciuto gestore del territorio e quindi strumento per la realizzazione delle politiche ambientali. L'impianto delle politiche territoriali passa attraverso lo sviluppo rurale, come evidenziato anche in sede europea.

Il Ministro per il commercio con l'estero Piero FASSINO fa notare che la riforma dell'organizzazione del governo mira a superare la verticalizzazione tipica delle pubbliche amministrazione. La creazione di grandi ministeri attraverso accorpamenti è finalizzata ad eliminare le frammentazioni, le sovrapposizioni di competenze che possono determinarsi. L'opportunità di snellimento e di maggiore omogeneità all'interno di grandi materie

non fa comunque venir meno l'esigenza di una articolazione, in assenza della quale verrebbe meno la capacità operativa della stessa struttura dicasteriale. In tale contesto si inquadra la previsione di una pluralità di ministri all'interno di un ministero. Relativamente al settore economico, la riforma proposta dal Governo propone due grandi ministeri, da una parte il ministero dell'economia finanziaria e dall'altro il ministero dell'economia reale che rappresentano i due pilastri dell'azione del Governo nel settore economico. Si tratta di un modello già presente nella struttura ministeriale di altri Paesi europei. Conclude richiamando e condividendo le considerazioni del Presidente sul potere normativo delle agenzie. Aggiunge che il trasferimento di competenze alle agenzie comporta una diversa dislocazione del personale e non una sovrapposizione dello stesso.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osserva che il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresenta, forse, l'esempio più evidente della necessità di procedere ad una riorganizzazione delle competenze dei dicasteri. L'ampio decentramento di poteri e funzioni già deciso sia in materia di trasporti sia di opere pubbliche, i moltissimi clamorosi casi di mancato coordinamento nella programmazione e nella realizzazione delle reti infrastrutturali, l'irrazionale suddivisione di competenze in materia di sicurezza rendono ormai non più procrastinabile un intervento di razionalizzazione.

A tal proposito osserva che il decentramento ha riguardato ampiamente sia il settore dei trasporti sia quello delle opere pubbliche. Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 442/97 hanno determinato un quadro di competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale assai ampio, mentre il decreto legislativo 112/98 ha profondamente modificato l'assetto delle competenze in materia di

viabilità e di politiche per la casa prevedendo, nel primo caso, un decentramento significativo e, nel secondo caso, il trasferimento dell'intera materia dell'edilizia residenziale alla competenza regionale. Quest'ultima scelta è stata peraltro confermata anche in sede di approvazione della legge 136/99 concernente « Norme per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica ». Gli effetti provocati dalle difficoltà di coordinamento sia in sede di programmazione che in fase di realizzazione delle opere infrastrutturali non sono stati determinati da semplici episodi di un'occasionale patologia, ma rappresentano una vera e propria costante di sistema. A tal proposito ricorda la realizzazione di Malpensa 2000 e dei suoi collegamenti ferroviari e stradali.

Quanto al tema della sicurezza, la suddivisione irrazionale delle competenze tra i due ministeri non corrisponde più ad un qualsiasi criterio di razionalità e di efficacia. E non si tratta solamente della suddivisione tra sicurezza del trasporto ferroviario o della navigazione da un lato, e sicurezza del trasporto di persone e merci su gomma, dall'altro, ma della suddivisione delle competenze nell'ambito dello stesso tipo di trasporto. Sembrerebbe quasi che sia possibile garantire il massimo di sicurezza considerando separatamente l'accertamento dei requisiti per conseguire la patente di guida e l'educazione stradale, oppure la normativa in materia di segnaletica stradale e quella sull'omologazione dei veicoli, eccetera.

L'insieme di queste considerazioni non può che far esprimere un giudizio positivo sull'individuazione di un nuovo Ministero che assommi in sé le competenze in materia di infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene che questa scelta appare in linea con le conclusioni di un dibattito e di un'elaborazione largamente condivisa. Al nuovo ministero vengono attribuite tutte le funzioni di competenza dello Stato in materia di infrastrutture: opere marittime portuali, aeroportuali, stradali, ferroviarie e comunque connesse al sistema dei trasporti e della viabilità. Queste funzioni comprendono anche la disciplina

del trasporto terrestre, la circolazione dei veicoli e la sicurezza stradale; la vigilanza sui porti e il demanio marittimo, la navigazione e il trasporto nelle acque interne, le opere pubbliche e le infrastrutture di competenza statale, con l'eccezione di quelle di difesa. Le politiche delle aree urbane e delle aree metropolitane, le costruzioni in zone sismiche, la qualificazione degli esecutori di opere pubbliche. In altri termini il ministero determinerà le linee fondamentali dell'assetto territoriale in particolare attraverso le competenze in materia di programmazione, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, comprese le reti elettriche, idrauliche e degli acquedotti.

Naturalmente in queste materie il ministero svolge anche compiti di monitoraggio controllo e vigilanza e, in particolare, la vigilanza sui gestori del trasporto ferroviario derivante dalla legge, dalle concessioni e dai contratti di servizio

L'insieme delle funzioni del nuovo ministero deriva dal trasferimento di quelle ora esercitate dal Ministero dei Lavori pubblici, con l'eccezione di quelle che riguardano la difesa del suolo e la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che vengono trasferite al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; nonché dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza alcuna eccezione e dal dipartimento delle aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il nuovo Ministero si articola secondo il modello organizzativo dipartimentale su quattro aree funzionali: infrastrutture e integrazione modale fra i sistemi di trasporto; politiche per la casa e aree urbane; navigazione e aviazione civile; trasporto terrestre, circolazione e sicurezza.

Il Ministero inoltre si avvale degli uffici territoriali del governo in cui confluiscono le strutture dell'amministrazione periferica dello stato e, in questo caso, del ministero dei Lavori pubblici e del ministero dei trasporti.

Il Ministero inoltre si avvale dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture. A questa struttura, che può articolarsi a livello regionale, vengono

affidati i seguenti compiti: definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri e di sicurezza stradale; vigilanza per la sicurezza dei trasporti a impianto fisso, vigilanza e controllo tecnico per la revisione dei veicoli, visite e prove per veicoli per trasporti nazionali e internazionali; omologazione e approvazione dei veicoli e dei loro componenti; certificazione per i componenti di interoperabilità del sistema ferroviario europeo di alta velocità e, in generale, certificazione e applicazione delle norme base nell'ambito di sistemi prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto; definizione delle norme tecniche relative alle strade e alla segnaletica stradale; coordinamento della interoperabilità dei sistemi di trasporto. All'agenzia vengono inoltre affidate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, comprese quelle dei provveditorati alle opere pubbliche e degli uffici delle opere marittime. Anche la previsione di affidare ad un'Agenzia i compiti più direttamente operativi è certamente condivisibile sia perché in questo settore i contenuti tecnici sono assai rilevanti, sia per l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di mettere in campo un'attività rapida ed efficace soprattutto nel rapporto con ampie fasce di operatori e di utenti nel settore del trasporto.

Ricorda, per completezza di esposizione, che in materia di viabilità rimangono le competenze dell'ANAS che viene confermato nella sua natura di ente pubblico economico dallo schema di decreto legislativo sul riordino degli enti pubblici nazionali attualmente all'esame della Commissione.

Nell'ambito di un quadro che, in termini generali è largamente positivo, ritiene di poter formulare alcune osservazioni di dettaglio, ma anche di ordine più strategico e generale.

Le prime riguardano sostanzialmente: la necessità di chiarire meglio il rapporto tra il primo e il secondo comma dell'articolo 38 del provvedimento al nostro esame in relazione alle reti elettriche per

evitare incertezze interpretative circa i compiti spettanti al Ministero con particolare riferimento alla gestione della rete elettrica nazionale che certamente deve rimanere in capo alla apposita società prevista dal decreto legislativo 79/99; l'opportunità di inserire all'articolo 38 un espresso riferimento alla disciplina e alla sicurezza della navigazione precisando altresì che le competenze in materia di navigazione e trasporto nelle acque interne devono intendersi riferite alla sola sicurezza e alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto così come previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 112/98; l'esigenza di precisare le modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del governo, di funzioni che ora sono affidate a strutture la cui competenza territoriale non ha come riferimento l'ambito provinciale: le direzioni marittime, le capitanerie di porto, le direzioni di circoscrizione aeroportuale, ma anche competenze del provveditorato alle opere pubbliche.

Le osservazioni più significative tuttavia si riferiscono a scelte di impianto ordinamentale e organizzativo.

Aggiunge che uno degli aspetti più significativi del provvedimento l'indicazione di affidare a questo ministero l'insieme delle competenze riguardanti le infrastrutture di interesse nazionale.

Questa scelta corrisponde alla consapevolezza che la capacità di un sistema economico-sociale di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di rispondere con prontezza e in modo efficace alle sfide della competizione internazionale dipende in gran parte dalla capacità di integrare le proprie infrastrutture in un vero e proprio sistema delle reti.

In questo quadro occorre approfondire il fatto che questo provvedimento rappresenta un'occasione per cogliere l'opportunità di considerare complessivamente il sistema delle reti materiali e immateriali.

Ricorda a tal proposito il fatto che le reti di comunicazione, essenziali per il sistema, non sono solo quelle materiali, ad esempio ferroviarie e stradali, ma anche quelle delle telecomunicazioni e della telematica. Una collocazione di queste funzioni in un'apposita area funzionale all'interno di questo nuovo Ministero, anziché in quello delle attività produttive, sembrerebbe rispondere meglio alle esigenze di coordinamento sinergico per il potenziamento dei supporti strategici del sistema economico nazionale in un quadro di modernizzazione della pubblica amministrazione.

Il Ministero delle infrastrutture potrebbe, in questa ipotesi, divenire un vero e proprio ministero delle reti infrastrutturali. Osserva inoltre che già le commissioni parlamentari, e in particolare quella del Senato, sono organizzate secondo questo criterio e che questo tipo di organizzazione non è ignota ad altri ordinamenti statuali, come quello spagnolo. Non va comunque sottaciuto il fatto che la materia è assai complessa perché esiste anche una qualche oggettiva difficoltà nel separare queste infrastrutture dai loro contenuti produttivi. Quanto all'Agenzia è certamente giustificata dalla constatazione che la salvaguardia della sicurezza nei trasporti riguarda ormai un tema di valore generale per la sicurezza collettiva.

È fondamentale assicurare omogeneità di comportamento non solo attraverso una base normativa di riferimento, ma soprattutto mediante un'unicità di riferimento organizzativo che riguardi insieme la strada, il veicolo e il conducente.

Il disegno che emerge dalle competenze attribuite all'Agenzia sembra essere quello di un'agenzia abbastanza compatta che vuole rispondere a questa esigenza.

Rimangono tuttavia risolti nei termini organizzativi tradizionali alcuni aspetti sia sul versante dei compiti relativi ai veicoli sia sul versante che riguarda il conducente. Mi riferisco a tutta la materia riguardante l'immatricolazione e la registrazione della proprietà dei veicoli e il rilascio dei certificati e dei contrassegni per i ciclomotori da un lato e, dall'altro, la materia riguardante gli esami per i conducenti e il rilascio delle patenti e dei certificati di abilitazione professionale e le relative anagrafi nazionali.

Si tratta con tutta evidenza di funzioni di carattere prevalentemente tecnico e operativo per le quali vale la pena considerare anche un'ipotesi di mantenimento nell'ambito di una struttura unitaria.

L'Agenzia potrebbe, in un quadro istituzionale più snello e avvalendosi del centro elaborazione dati oggi della motorizzazione civile valorizzare professionalità, impianti e strutture organizzative che possono esprimere ulteriori potenzialità. Va considerato inoltre che, per questa via, si consentirebbe all'area funzionale del Ministero di alleggerirsi di compiti strettamente operativi e di svolgere appieno il ruolo tipico di governo delle politiche del settore anche nel rapporto con le politiche comunitarie che sono destinate ad assumere un rilievo sempre più rilevante nel quadro di un'accentuazione dei processi di integrazione europea.

D'altra parte se si intende fare in modo che lo sportello unico dell'automobilista non diventi una specie di irraggiungibile miraggio occorre riflettere con attenzione prima di produrre un ulteriore frazionamento di competenze, senza dimenticare che la materia riguarda una platea vastissima di soggetti, che coincide praticamente con tutti i cittadini italiani.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero della giustizia, osserva che con il provvedimento in esame si completa il processo di riforma in attuazione anche dell'articolo 95 della Costituzione il quale, all'ultimo comma, stabilisce che: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni, e l'organizzazione dei Ministeri ». Vengono inoltre attuati gli articoli 11 e 12 della legge 59/97.

L'articolo 3 del decreto prevede, tra gli otto ministeri per i quali i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello, il ministero della giustizia. Tale Ministero è disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 16 del testo modifica innanzitutto la denominazione del ministro e del ministero, il comma 1 stabilisce, infatti, testualmente che il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumano rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. Tale normativa prende atto del fatto che gli ambiti cui afferiscono le nozioni di grazia e di giustizia sono infatti diversi perché rispondono a logiche diverse sia da un punto di vista storico (l'amministrazione della giustizia unitamente alla concessione della grazia appartenevano originariamente alla Corona) sia da quello logico (l'amministrazione della giustizia è connotata tendenzialmente da generalità e astrattezza mentre la grazia afferisce per definizione al caso singolo, al caso già giudicato).

Il vigente ordinamento costituzionale (articolo 107, comma 2, e articolo 110) riconosce la facoltà di esercitare l'azione disciplinare al ministro della giustizia (unici casi, questi, in cui un ministro è nominativamente menzionato dal testo costituzionale) senza alcun riferimento all'istituto della grazia. Tale istituto, invece, è previsto al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Repubblica che può concedere la grazia e commutare le pene. Analoga norma è prevista all'articolo 7, comma 1, lettera 1), dell'atto senato 3215 nell'ambito dei principi e criteri direttivi ivi previsti per la riforma del ministero

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto prevede che al ministero della giustizia siano attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di giustizia e di attività giudiziaria nonché esecuzione delle pene, i rapporti con il CSM, le attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, la vigilanza, gli ordini forensi e notarili, gli archivi notarili e infine la cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Nel comma 3 dell'articolo 16 è previsto che il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi all'attività giudiziaria (gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, attività preliminare al-

l'esercizio da parte del ministro nelle sue competenze in materia processuale, casellario giudiziario, cooperazione internazionale in materia civile e penale, studio e proposta di interventi normativi nei settori competenti); b) servizi della giustizia (organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari, attività relative alle competenze del ministero in ordine ai magistrati, studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza); c) servizi relativi all'esecuzione della pena; d) servizi relativi alla giustizia minorile.

Al comma 4 è previsto che restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962 n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958 n. 195 relativamente all'ispettorato generale.

L'articolo 17 prevede l'ordinamento del ministero e stabilisce che esso si articola in dipartimenti che sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 del decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a 4 in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 16. Relativamente all'ispettorato, fa notare che esso svolge funzioni di controllo, ha il compito di effettuare verifiche in tutti gli uffici giudiziari per accertare se i servizi procedono secondo la legge, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Il ministro, inoltre, può avvalersi dell'ispettorato per inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario (anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare) nonché su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal ministero. Anche il CSM può avvalersi dell'Ispettorato per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

L'articolo 18 si occupa degli incarichi dirigenziali. I primi due commi sono relativi agli incarichi attribuiti agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e per i dipartimenti e agli uffici dirigenziali istituiti all'interno dei dipartimenti.

In particolare, ai sensi del comma 1 citato, agli uffici di diretta collaborazione

con il ministro e ai dipartimenti possono essere preposti esclusivamente i seguenti soggetti: 1) i dirigenti iscritti presso il ruolo unico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, tali dirigenti sono distinti in due fasce ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente generale, anche se la norma in esame non fa alcun cenno a tale distinzione. Si evince quindi che per essere preposti agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e ai dipartimenti sia sufficiente essere iscritti al citato ruolo unico; 2) magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Si escludono i magistrati contabili. Non è necessario aver seguito alcun percorso di carriera ovvero aver acquisito alcuna esperienza significativa ai fini della preposizione de qua; 3) professori e ricercatori universitari; 4) gli avvocati dello stato e gli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 5) all'amministrazione. soggetti estranei quando ricorrono specifiche esigenze di servizio.

Conclude facendo notare che l'ultimo comma dell'articolo 18 prevede che il numero massimo dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura non deve superare le 50 unità.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) fa presente – relativamente allo schema di decreto legislativo che riordina il CONI già esaminato dalla Commissione – che è stata depositata presso gli uffici della Presidenza della Repubblica, in data odierna, una istanza al Presidente della Repubblica con cui si chiede, in sede di emanazione del decreto legislativo, lo stralcio dell'articolo 3, comma 3. La norma appare incostituzionale disciplinando la materia delle incompatibilità parlamentari, che è oggetto di riserva di legge formale, e che pertanto non può essere disciplinata con decreto delegato, in assenza di una espressa previsione della legge delega.

#### La seduta termina alle 15.10.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 giugno 1999, a pagina 158, seconda colonna, penultima riga, la sigla « PPI » deve intendersi « PD-U »; a pagina 160, seconda colonna, riga 31, eliminare la parola « anche ».